



# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922

Roma - Martedì 7 marzo

Numero 55

### Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:  
anno L. 65; semestre L. 30; trimestre L. 30  
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 - nel Regno cent. 25 - arretrato in Roma, cent. 50 - nel Regno cent. 60 - all'Estero cent. 90. Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All'importo di ciascuna vaglia postale ordinaria e telegrafica, si aggiunge sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 136, del 1919, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

### Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.  
Altri avvisi . . . . . » 0,80

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

### SOMMARIO

#### PARTE UFFICIALE

##### Leggi e decreti.

LEGGE 23 febbraio 1922, n. 234, concernente il reintegro del contributo annuale dello Stato al fondo nazionale per la disoccupazione involontaria.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1922, n. 195, che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per i titoli comuni di cui al R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918.

REGIO DECRETI nn. 128, 130, 131, 132, 133 e 134 riflettenti: determinazione di assegni di taluni funzionari della carriera diplomatica ed applicazione di tassa di esercizio.

REGIO DECRETO che iscrive tra le provinciali di Grosseto la strada di Santa Fiora-Terni.

Errata-corrige

##### Disposizioni diverse.

Ministero del tesoro: Listino dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici di proprietà dello Stato - Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente - Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso - Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi - Media dei consolidati negoziati a contanti

##### Foglio delle inserzioni.

#### PARTE UFFICIALE

##### LEGGI E DECRETI

Il numero 234 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al capitolo 36 dello Stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'anno 1920-21, è autorizzata una maggiore assegnazione di lire quaranta milioni (L. 40.000.000).

Art. 2

Il residuo della gestione dei sussidi di disoccupazione in base al decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 6, all'art. 52 del decreto-legge 19 ottobre 1919, numero 2214, e al decreto-legge 30 gennaio 1921, n. 39, sarà versato in conto entrata del tesoro, appena completata la liquidazione della gestione medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENEDUCE - DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 195 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, col quale è stata istituita la croce al merito di guerra;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni di cui all'art. 3 del R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, ma per atti specifici di valore, e perciò considerate come ricompense al valor militare, saranno pubblicate sull'apposito Bollettino delle ricompense al valor militare e sul Foglio d'ordini della R. marina, accompagnate dalle relative motivazioni.

Art. 2.

Il numero delle concessioni di croci di guerra al valor militare, a differenza di quelle concesse per titoli comuni il cui numero massimo non potrà mai essere superiore a tre, sarà illimitato.

Art. 3.

Le croci di guerra al valor militare di cui al precedente art. 1, saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponda un egual numero di decorazioni: e saranno distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto è applicabile anche alle croci di guerra concesse per atti specifici di valore dalle supreme autorità mobilitate o dalla speciale Commissione per le ricompense al valor militare prima della sua pubblicazione.

Art. 5.

I Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ed emaneranno le norme per la sua esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO — BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINÓ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 126. Regio decreto 22 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, a decorare dal 1° gennaio 1922 gli assenti annuali dei sottoindicati funzionari della carriera diplomatica, sono determinati come segue:

al Regio ministro in Belgrado L. 50.000;

al Regio ministro in Sofia L. 50.000.

N. 130. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Triuggio (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 131. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ceprano (Roma) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 1500.

N. 132. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Villata (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 2000.

N. 133. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Settimo Torinese (Torino), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 134. Regio decreto 29 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Varedo (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 28 ottobre 1919, con cui il Consiglio provinciale di Grosseto stabiliva di inscrivere nell'elenco delle provinciali la strada Santa Fiora-Terni, a complemento della Terni-Castellazzara-Sordino, dichiarata provinciale col decreto Reale 16 settembre 1921;

Ritenuto che, procedutosi alla prescritta pubblicazione di detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non vennero prodotti reclami;

Considerato che il tratto di strada Santa Fiora-Terni, oltre a costituire come si è detto, il complemento della provinciale Terni-Castellazzara-Sordino, si allaccia a S. Fiora alla provinciale del Monte Amiata ed ha, come questa, grande importanza per le relazioni industriali della provincia di Grosseto;

Che pertanto la strada medesima ha i caratteri di provincialità di cui all'art. 13 lettera d) della vigente legge sui lavori pubblici;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inserita tra le provinciali di Grosseto, la strada Santa Fiora-Terni.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

### ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 28 febbraio 1922, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 corrente marzo, n. 51, col quale S. M. il Re nominava i Sottosegretari di Stato, devono essere soppressi le parole « e i combustibili » nella parte che riguarda il Sottosegretario della marina mercantile.

## DISPOSIZIONI DIVERSE

### MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria generale dello Stato  
Comitato liquidatore delle gestioni di guerra

Listino di prezzi di vendita ai privati di prodotti metallici di proprietà dello Stato.

I prezzi segnati si intendono per materiali in condizioni normali mercantili.

Listino da valere dal 2 marzo 1922.

*Ghisa, ferri ed acciai laminati.*

Ematite, L. 73 per 100 kg.  
Ghisa da fonderia, L. 70 id.  
Ghisa al forno elettrico, L. 73 id.  
Billette omogeneo, L. — id.  
Billette e blocchetti di acciaio semiduro, L. 70 id.  
Billette e blocchetti di acciaio duro, L. 60 id.  
Barre di acciaio duro laminato (resistenza oltre 60 kg.) L. 70 id.  
Barre di acciaio semiduro laminato (resistenza 60-55 kg.) L. 90 id.  
Ferro comune, prezzo base, L. 122 id.  
Ferro omogeneo in barre da mm. 1 a 3, L. 90 id.  
Ferro omogeneo, barre laminate, Poutrelles (travi a doppio T) di lunghezza commerciale superiore a m. 4,25, L. 124 id.  
Moietta comune, prezzo di base, L. 127 id.  
Moietta omogeneo, id. L. 137 id.  
Veigella e filo d'apporto, L. 137 id.  
Rotole finite oltre kg. 14 il ml., L. 122 id.  
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., L. 127 id.  
Stecche finite per dette, L. — id.  
Traverse finite per ferrovie portatili, L. — id.  
Binario Decauville completo usato ed in stato di uso, L. 90 id.  
Rotole usate e deteriorate e binario Decauville incompleto, L. 75 id.  
Lamiere nere, prezzo di base mm. 4 e più, L. 135 id.  
Lamiere nere di superficie inferiore a m<sup>2</sup> 2 e fino a m<sup>2</sup> 1, L. 110 id.  
Lamiere nere di superficie inferiore a m<sup>2</sup> 1, L. 90 id.  
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1, n. 20, L. — id.  
Travi a doppio T da m. 3 a 4,25 di lunghezza, L. 52 id.  
Tubi di ferro saldati usati per mobilio, gas e acqua, prezzo di base, L. 175 id.  
Tubi di acciaio senza saldatura, usati flettati (racordi compresi), prezzo base L. 265 id.

Tubi di acciaio senza saldatura, usati non flettati (racordi esclusi), prezzo base L. 225 id.

Tubi bollitori, prezzo base L. — id.

Tubi di ghisa usati (id.), L. 95 id.

Cor'la spinosa zincata in rotoli anche cominciati, L. 65 id.

Cor'la spinosa nera in rotoli id. L. 40 id.

Paletti da reticolato di lunghezza superiore a m. 2, a corniera, L. 45 id.

Paletti da reticolato di lunghezza superiore a m. 2, a coda di porco, L. 43 id.

Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base L. — id.

*Annotazioni.* — Per i materiali trafilati sia di acciaio duro che semiduro e dolce è stabilito un extra di L. 10 per quintale.

Per le lamiere stirate, striate, ondulate aumento di L. 10 0/100 per 100 kg. sul prezzo del listino.

Per gli extra di spessore dei fili di ferro riferirsi al listino delle Fabbriche Riunite: ponte, filo di ferro, via Cusani, Milano.

Per gli altri extra riferirsi al listino n. 12 del marzo 1920 del Comitato interministeriale.

*N. B.* — I prezzi dei materiali che non figurano nel listino dovranno essere richiesti di volta in volta alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, servizio approvvigionamenti, dagli Enti che li hanno in carico, comunicandone le quantità esistenti.

*Rottami.*

Rottami di copertura per ferriere: lamiere per copertura da 6 mm. in più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a mm. 1000 e larghezza di 200 mm., L. 33 per 100 kg.

Cerchioni di carri e assili, travate sfacciate, spezzoni di ferro e di acciaio a U, a T, a L, angolari, piatti, poutrelles e rotale, il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 3000 mm., L. 33 id.

Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, ivi compresi i paletti da reticolato inferiori a m. 2, cavalli di frisia, istrici e schegge di granata, L. 32, id.

Rottami pesanti di ferro e acciaio raccogliatici: attrezzi da campagna e ferro profondamente ossidati in genere da mm. 4 di spessore in più, corda spinosa pressata o tagliata e corda spinosa nera in rotoli deteriorata, compresi affusti da cannone anche se rotti, avant eni e fucine da campo come si trovano, L. 29, id.

Rottami nuovi di ferro e di acciaio, provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascami di moietta da imballo con spessore di mm. 3 e meno, L. 27, id.

Rottami leggeri usati, provenienti dalla raccolta in genere, escluse marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 17 id.

*N. B.* — Le due categorie ultime, se imballate e pressate, in più, L. 3, id.

Corda spinosa nera e zincata sciolta, L. —, id.

Proiettili acciaio ed elementi di proiettili di acciaio, L. 34, id.

Proiettili di acciaio scaricati, L. 32, id.

Proiettili di ghisa acciaiata L. 35, id.

Palette di ghisa per shrapnel o proiettili di ghisa comune L. 43, id.

Ritagli di lavorazione di bombe L. 45, id.

Ritagli diversi di lamiera inferiore a mq. 1,20 L. 59, id.

Rottami di ghisa meccanica, pezzatura pronta al forno L. 44, id.

Rottami di ghisa bruciata L. 17, id.

Tornitura di ferro, acciaio e ghisa L. 17, id.

*N. B.* — Per i rottami direttamente utilizzabili nei lavori di forgia o di laminatoio verrà applicato un aumento del 40 per cento sui prezzi di listino.

La corda spinosa sciolta di cui alla voce « Rottami », viene venduta per consegna sul posto, escluse le spedizioni ferroviarie.

Il prezzo di cessione della corda spinosa sciolta di cui alla voce suddetta verrà stabilito, dalla data di decorrenza del presente, in un prossimo listino. Per le eventuali alienazioni di tale materiale da effettuarsi dagli enti militari veggasi il N. B.

#### CONDIZIONI DI VENDITA.

Tutti i prezzi s'intendono per merce franco magazzino vendita e per quantitativi non inferiori a 10 tonnellate.

Le spese di carico e di trasporto sono a carico del richiedente e la merce viaggerà a suo rischio e pericolo. Le Ditte devono provvedere direttamente a richiedere i vagoni alle ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione dello Stato, a un mese data dalla presentazione della richiesta, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di annullare l'ordinazione qualora la Ditta non abbia provveduto al ritiro del materiale.

Qualora le Ditte acq. enti non ritirino il materiale acquistato entro i trenta giorni dalla data dell'assegnazione, le stesse saranno assoggettate ad una percentuale di spese di magazzino la cui misura sarà stabilita dagli Enti alienatori al momento delle vendite. Ovè per speciali circostanze gli Enti stessi ritengono insufficiente il termine di cui sopra, sarà in loro facoltà di stabilirne uno diverso. La presente condizione non ha applicazione per i materiali concessi in esclusività per la vendita al Consorzio raccolta rottami.

Il pagamento s'intende sempre anticipato e le vendite s'intenderanno tutte effettuate salvo le disponibilità.

Per le spedizioni che non raggiungano il vagone completo, le eventuali spese di imballaggio saranno a carico dell'acquirente.

La cessione o la distribuzione dei materiali di proprietà dello Stato, compresi nel presente listino, sono riservate esclusivamente al servizio approvvigionamenti della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Ufficio alienazione del materiale residuo dalla guerra - Sezione III.

Per i materiali giacenti nell'ex-zona di guerra l'esclusività della vendita è invece devoluta al Consorzio raccolta rottami, via San Vittore 16, Milano.

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Disposizioni nel personale dipendente:

#### UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

*Arma di fanteria.*  
Tenenti.

Con R. decreto del 15 gennaio 1921:

Delli Santi Filomeno, tenente carabinieri Reali, trasferito nell'arma di fanteria con anzianità 1° febbraio 1917.

Canto Antonio, tenente, in aspettativa per infermità temporanea non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 2 maggio 1920, richiamato in servizio dal 22 giugno 1920, con decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Cannone Andrea, tenente, l'aspettativa per infermità temporanea non provenienti da cause di servizio, concessa con decreto 22 novembre 1921, deve considerarsi per infermità temporanea provenienti da cause di servizio.

Manfredi Manfredo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanea provenienti da cause di servizio dal 12 luglio 1919.

Turina Chiaffredo, tenente, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 18 ottobre 1921.

## MINISTERO delle poste e dei telegrafi

### AVVISO.

Il giorno 2 marzo 1922 in Palniano, provincia di Ascoli Piceno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica, con orario limitato di giorno.

## Ministero per l'industria e il commercio

### DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

## CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 marzo 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi . . . . .	171 71	Dinari . . . . .	—
Londra . . . . .	82 72	Corone jugoslave . . . . .	—
Svizzera . . . . .	363 12	Belgio . . . . .	162 90
Spagna . . . . .	300 —	Olanda . . . . .	7 17
Berlino . . . . .	7 66	Pesos oro . . . . .	15 78
Vienna . . . . .	0 40	Pesos carta . . . . .	6 95
Praga . . . . .	31 50	New York . . . . .	18 58

Oro . . . . . 358 57.

### Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1903) . . . . .	73 74	—
3.50 % netto (1902) . . . . .	—	—
3 % lordo . . . . .	—	—
5 % netto . . . . .	77 95	—

## CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 marzo 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi . . . . .	173 70	Dinari . . . . .	—
Londra . . . . .	84 02	Corone jugoslave . . . . .	—
Svizzera . . . . .	373 75	Belgio . . . . .	164 91
Spagna . . . . .	305 —	Olanda . . . . .	7 35
Berlino . . . . .	7 85	Pesos oro . . . . .	16 06
Vienna . . . . .	0 40	Pesos carta . . . . .	7 02
Praga . . . . .	31 50	New York . . . . .	19 07

Oro . . . . . 367 96

### Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906) . . . . .	73 70	—
3.50 % netto (1902) . . . . .	—	—
3 % lordo . . . . .	—	—
5 % netto . . . . .	77 84	—